

REGOLAMENTO (CE) N. 2533/2001 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2001

che stabilisce, per il 2002, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti del settore delle carni bovine originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

preferenziali annui rispettivamente di 9 400 t e 1 650 t.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2487/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 stabilisce un contingente tariffario preferenziale annuo di «baby-beef» di 11 475 tonnellate, ripartito tra la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo.
- (2) Gli accordi interinali con la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia approvati con decisione 2001/868/CE del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra⁽⁶⁾ e con decisione 2001/330/CE del Consiglio, del 9 aprile 2001, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra⁽⁷⁾, prevedono contingenti tariffari

- (3) Ai fini del controllo, il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina l'importazione nell'ambito dei contingenti di «baby-beef» previsti per la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nel quadro dei contingenti di «baby-beef» originari della Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato III degli accordi interinali con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con la Croazia. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità d'impiego.

- (4) È necessario disporre che i contingenti in questione siano gestiti per mezzo di titoli d'importazione. A tal fine, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001⁽⁹⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001⁽¹¹⁾.

- (5) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 335 del 19.12.2001, pag. 9.⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽⁴⁾ GU L 315 del 1.12.2001, pag. 29.⁽⁵⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 330 del 14.12.2001, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 124 del 4.5.2001, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.⁽¹⁰⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.⁽¹¹⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 9.